



Audizione del  
Centro di Coordinamento RAEE  
presso la  
Commissione Territorio, Ambiente e Beni ambientali  
del Senato della Repubblica

Roma, 14 gennaio 2014

Sede Legale e Operativa:  
Via Ausonio, 4 - 20123 Milano (MI)  
[www.cdcrree.it](http://www.cdcrree.it)  
C.F. e P. IVA 05688180966  
Reg. Imprese di Milano n.05688180966  
R.E.A. n. 1841067

**CAPO I**

**SISTEMI DI GESTIONE DEI RAEE**

**Articolo 9**

***I sistemi individuali***

***Commi, 3 e 4***

- 3. I sistemi individuali, nella stipula delle convenzioni di cui alla lettera b) del comma 2, possono avvalersi delle modalità di gestione concordate dal Centro di Coordinamento mediante l'accordo di programma di cui all'articolo 15, comma 2.*
- 4. I produttori di cui al comma 1, contestualmente alla presentazione del progetto, producono anche uno studio sul ciclo di vita delle proprie AEE indicante la vita media delle stesse, al fine di individuare il momento a decorrere dal quale tale produttore è tenuto a realizzare l'obiettivo di recupero dei RAEE generati dalle proprie AEE avvalendosi del sistema individuale proposto.*

Eliminare entrambi i commi.

**MOTIVAZIONE**

Infatti, per quanto riguarda i Sistemi Individuali organizzati dai produttori ai sensi dell'articolo 9, questi devono stipulare autonomamente le convenzioni necessarie ad adempiere alle proprie obbligazioni. Il riferimento del comma 3 alle modalità di gestione concordate dal Centro di Coordinamento RAEE mediante l'accordo di programma di cui all'articolo 15, comma 2 non appare opportuno in quanto tali modalità sono riferite all'organizzazione dei servizi di ritiro dei RAEE applicabili ai Sistemi Collettivi ed incompatibili con le logiche di funzionamento dei Sistemi Individuali. Inoltre, gli obiettivi di recupero devono essere realizzati dai Sistemi Individuali a prescindere dal ciclo di vita delle AEE (art. 9, comma 4): ciascun produttore che intenda adempiere ai propri obblighi in forma individuale deve essere pronto a gestire i RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE sin dal primo giorno seguente all'inizio dell'immissione sul mercato di ciascun tipo di AEE.

E' inoltre doveroso ricordare che i Sistemi Individuali sono tenuti a concordare modalità di individuazione e separazione delle proprie AEE con tutti i gestori operanti in tutti i Centri di Raccolta sul territorio nazionale, ciò sicuramente in forma onerosa, richiedendo un lavoro specifico e sistematico su tutti i RAEE in ingresso ad un Centro di Raccolta. La volontà del legislatore è sicuramente quella che questi soggetti effettuino realmente le attività previste dalla normativa per i loro RAEE generati e non lascino a carico di altri produttori o degli enti pubblici, aggirando le proprie responsabilità, gli oneri della gestione del fine vita dei prodotti. Per questo quindi per perseguire gli obiettivi previsti è necessario che non siano consentite dal

**CAPO I**

**SISTEMI DI GESTIONE DEI RAEE**

**Articolo 9**

**I sistemi individuali**

**Commi, 3 e 4**

3. *I sistemi individuali, nella stipula delle convenzioni di cui alla lettera b) del comma 2, possono avvalersi delle modalità di gestione concordate dal Centro di Coordinamento mediante l'accordo di programma di cui all'articolo 15, comma 2.*
4. *I produttori di cui al comma 1, contestualmente alla presentazione del progetto, producono anche uno studio sul ciclo di vita delle proprie AEE indicante la vita media delle stesse, al fine di individuare il momento a decorrere dal quale tale produttore è tenuto a realizzare l'obiettivo di recupero dei RAEE generati dalle proprie AEE avvalendosi del sistema individuale proposto.*

Eliminare entrambi i commi.

**MOTIVAZIONE**

Infatti, per quanto riguarda i Sistemi Individuali organizzati dai produttori ai sensi dell'articolo 9, questi devono stipulare autonomamente le convenzioni necessarie ad adempiere alle proprie obbligazioni. Il riferimento del comma 3 alle modalità di gestione concordate dal Centro di Coordinamento RAEE mediante l'accordo di programma di cui all'articolo 15, comma 2 non appare opportuno in quanto tali modalità sono riferite all'organizzazione dei servizi di ritiro dei RAEE applicabili ai Sistemi Collettivi ed incompatibili con le logiche di funzionamento dei Sistemi Individuali. Inoltre, gli obiettivi di recupero devono essere realizzati dai Sistemi Individuali a prescindere dal ciclo di vita delle AEE (art. 9, comma 4): ciascun produttore che intenda adempiere ai propri obblighi in forma individuale deve essere pronto a gestire i RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE sin dal primo giorno seguente all'inizio dell'immissione sul mercato di ciascun tipo di AEE.

E' inoltre doveroso ricordare che i Sistemi Individuali sono tenuti a concordare modalità di individuazione e separazione delle proprie AEE con tutti i gestori operanti in tutti i Centri di Raccolta sul territorio nazionale, ciò sicuramente in forma onerosa, richiedendo un lavoro specifico e sistematico su tutti i RAEE in ingresso ad un Centro di Raccolta. La volontà del legislatore è sicuramente quella che questi soggetti effettuino realmente le attività previste dalla normativa per i loro RAEE generati e non lascino a carico di altri produttori o degli enti pubblici, aggirando le proprie responsabilità, gli oneri della gestione del fine vita dei prodotti. Per questo quindi per perseguire gli obiettivi previsti è necessario che non siano consentite dal

degli impianti. L'attività di verifica è infatti un tassello imprescindibile ai fini dell'implementazione effettiva di tali standard da parte degli impianti.

### **TITOLO III**

#### **FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE RAEE**

##### **Articolo 23**

##### **Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici**

##### **Comma 1 e comma 2 lett, b)**

*1. Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni di ritiro e trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.*

*2. Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, il finanziamento delle operazioni di ritiro e trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:*

*a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo dei propri AEE;*

*b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso per tipo di apparecchiatura o per raggruppamento nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi.*

Eliminare le parole "al numero di pezzi ovvero ..... per tipo di apparecchiatura".

#### **MOTIVAZIONE**

Il numero dei pezzi non risulta applicabile nella gestione dei rifiuti è corretto utilizzare solo il peso e solo paragonando misure commensurabili si può pensare di fare una ripartizione dei costi anche tra le AEE inoltre le quote per la raccolta non possono che essere calcolate per raggruppamento.

Qualora questa modifica non fosse introdotta e ci fossero delle dichiarazioni solamente in pezzi il Sistema non sarebbe più in grado di funzionare e si bloccherebbe l'attività dei Sistemi di Raccolta. Non si potrebbero calcolare le quote di responsabilità e quindi non si potrebbero assegnare i punti di prelievo all'interno dei Centri di Raccolta.

### **TITOLO VI**

#### **SANZIONI, DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI**

##### **Articolo 38**

##### **Sanzioni**

##### **Comma 9**

*9. La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al Centro di Coordinamento ai sensi dell'articolo 33, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a*



20.000 euro. In caso di mancata registrazione, l'autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata.

Aggiungere dopo "in caso di mancata registrazione":

"ovvero qualora il Centro di Coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione,"

#### MOTIVAZIONE

La sanzione consistente nella revoca dell'autorizzazione dovrebbe applicarsi non solo nel caso della mancata iscrizione dell'impianto di trattamento al Centro di Coordinamento, ma anche nel caso del venir meno, successivamente all'iscrizione, dei requisiti per l'iscrizione stessa. La verifica periodica del mantenimento delle condizioni per operare è un principio cardine di funzionamento di qualsiasi sistema e la previsione normativa non può assolutamente prescindere dal mantenimento delle caratteristiche di idoneità che hanno dato origine all'iscrizione. Qualora tale previsione non fosse inclusa nello schema di Decreto il registro a cui ci si riferisce avrebbe caratteristica di totale inutilità.